

Policy di Best Execution

Investitori SGRS.p.A.

Estratto del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2026

1. Introduzione..... 3

1.1 Premessa..... 3

1.2 Quadro normativo di riferimento..... 3

2. Fattori di Best Execution 4

3. Modelli operativi e strategie connesse..... 5

3.1 Strategia di trasmissione degli ordini 6

3.2 Strategia di esecuzione degli ordini 6

4. Istruzioni specifiche impartite dai Clienti 7

5. Processo di selezione delle controparti 8

6. Informativa a clienti ed investitori..... 10

7. Monitoraggio della Policy..... 10

8. Revisione della Policy..... 10

1. Introduzione

1.1 Premessa

Investitori SGR S.p.A., società di gestione del gruppo Allianz (di seguito anche la “SGR” o la “Società”) ha adottato una Policy di Best Execution (di seguito la “Policy”) in adempimento alla normativa applicabile, con l’obiettivo di descrivere i principi e gli obblighi da rispettare nell’esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli gestiti.

In conformità alle disposizioni vigenti in tema di trasmissione ed esecuzione degli ordini, la SGR ha infatti adottato tutte le misure e i meccanismi necessari per ottenere il miglior risultato possibile nell’interesse dei propri clienti (di seguito i “Clienti”) ovvero degli OICR gestiti e degli investitori degli stessi.

In particolare, nel seguito vengono descritte le strategie adottate dalla Società, sia nell’ambito della prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio, che del servizio di gestione di portafogli, quando trasmette gli ordini a terze parti selezionate (c.d. “intermediari negoziatori” o “brokers”) ai fini della loro esecuzione o anche nel caso in cui li esegua direttamente.

Il presente documento rappresenta una sintesi della politica adottata e viene messa a disposizione dei Clienti/Investitori tramite pubblicazione nella sezione “Documentazione” del sito internet della SGR consultabile al seguente link: <https://www.investitorisgr.it>

1.2 Quadro normativo di riferimento

La disciplina applicabile alle strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini afferisce sia alle prestazioni dei servizi e delle attività di investimento, con particolare riferimento al servizio di gestione di portafogli, sia alla prestazione dell’attività di gestione collettiva del risparmio, svolte dalla SGR.

In particolare, la Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (c.d. MiFID II), congiuntamente alla relativa normativa di attuazione applicabile alle SGR (i.e. Regolamento Delegato (UE) n.565/2017 del 25 aprile 2016 e Regolamento Delegato (UE) n.576/2017 del 8 giugno 2016), costruiscono la fonte normativa di derivazione europea per quanto attiene i principi che gli intermediari sono tenuti ad adottare nella prestazione del servizio di gestione di portafogli al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i loro Clienti.

Parimenti, analoghi principi vengono disciplinati, per quanto attiene il servizio di gestione collettiva del risparmio, nell’ambito della Direttiva 2011/61/UE del 8 giugno 2011 (c.d. AIFMD) e del connesso disposto attuativo (i.e. Regolamento Delegato (UE) n.231/2013 del 19 dicembre 2012).

I principi normativi di *best execution* adottati a livello comunitario, sono stati inoltre recepiti nell’ordinamento normativo nazionale nell’ambito del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento Intermediari). Nella definizione dei principi e delle modalità operative atte a garantire l’ottenimento del miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli gestiti, la SGR presta infine particolare attenzione agli orientamenti e le linee guida definiti e diffusi in argomento da autorità di vigilanza e associazioni di categoria.

2. Fattori di Best Execution

Nell'ambito dell'esecuzione o della trasmissione degli ordini ad altri intermediari negoziatori, la SGR, al fine di ottenere il miglior risultato possibile (da intendersi come miglior risultato possibile "atteso", e non come miglior risultato possibile "effettivo"), prende in considerazione i seguenti fattori di "best execution" (di seguito anche i "Fattori"):

- i) Il prezzo dello strumento finanziario, nonché il grado di liquidità dello stesso (i.e. volumi e frequenza degli scambi, etc);
- ii) i costi associati alla negoziazione;
- iii) la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento;
- iv) le dimensioni e la natura degli ordini impartiti;
- v) qualsiasi altro fattore pertinente, qualora ritenuto rilevante nell'interesse dei portafogli gestiti e dei Clienti/Investitori agli stessi sottostanti.

L'ordine di importanza dei Fattori rilevanti viene stabilito tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- i) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dei portafogli gestiti, come indicati nel regolamento, nel prospetto o nella documentazione d'offerta degli stessi;
- ii) nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli, le caratteristiche del Cliente (professionale, retail);
- iii) le caratteristiche dell'ordine;
- iv) le caratteristiche degli strumenti finanziari e le condizioni di liquidabilità degli stessi;
- v) le caratteristiche delle controparti/sedi di esecuzioni alle quali l'ordine può essere diretto.

L'elenco di tali criteri non ha valore esaustivo: nel caso siano ritenuti rilevanti nell'interesse dei portafogli gestiti, altri elementi possono essere presi in considerazione.

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Società determina l'importanza relativa dei Fattori di cui sopra in termini di "corrispettivo totale", costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione dell'ordine.

Le valutazioni espresse in merito al "prezzo" degli strumenti finanziari negoziati nelle diverse sedi di esecuzione si basano principalmente sull'analisi del numero dei partecipanti, della liquidità e le condizioni del mercato, oppure sugli *spread* medi applicati dai "market maker".

I costi includono invece tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine¹.

¹ Cfr. Regolamento Intermediari n.20307 - art.47, comma 3.

In alcune circostanze, può essere data tuttavia precedenza ad altri Fattori quali la rapidità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni o la natura dell'ordine, l'impatto sul mercato ed ogni altro costo implicito dell'operazione, purché questi siano strumentali al conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale.

I costi totali relativi alle operazioni concluse dalla SGR nella prestazione di servizio di gestione di portafogli, vengono periodicamente comunicati ai Clienti attraverso apposito rendiconto predisposto ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) 565/2017.

3. Modelli operativi e strategie connesse

Per garantire nel continuo l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni, la SGR si avvale delle seguenti modalità operative:

- **ricorso all'intermediazione di controparti** (c.d. **"intermediari negoziatori"** o **"broker"**)_ai fini dell'accesso alle varie sedi di negoziazione (per tali intendendosi i Mercati Regolamentati, i Sistemi Multilaterali di Negoziazione, i Sistemi Organizzati di Negoziazione). In questo caso le controparti, cd. **"abilitate"** (e dunque previamente autorizzate dalla Società), devono garantire, a loro volta, il rispetto della **"best execution"**, adottando modalità di esecuzione degli ordini compatibili con la strategia adottata dalla SGR. Tale modalità operativa, attuata conformemente alla **"strategia di trasmissione degli ordini"** di cui al successivo paragrafo 3.1, è quella privilegiata per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari azionari, fondi indicizzati quotati (ETC/ETF) e strumenti derivati quotati;
- **operatività diretta con controparti o accesso diretto a sedi di esecuzione** per l'esecuzione di ordini, senza ricorso a broker. Tale modalità operativa, attuata conformemente alla **"strategia di esecuzione degli ordini"** di cui al successivo paragrafo 3.2, viene privilegiata per l'operatività su strumenti finanziari obbligazionari/di debito in generale e prevede l'esecuzione degli ordini da parte della SGR principalmente in modalità **"request for quote"** (RQF), attraverso l'uso di piattaforme elettroniche funzionanti ad **"asta competitiva"**, quali ad esempio Trading Solutions Order Execution (TSOX). Tali piattaforme costituiscono vere e proprie **"sede di negoziazione"** e consentono il rispetto della **best execution** dando accesso ad una pluralità di controparti e rispettivi prezzi competitivi per ciascuno strumento finanziario da acquistare o vendere. In via residuale, laddove per le particolari caratteristiche dell'ordine o dello strumento finanziario negoziato, l'operatività in RQF non risulti praticabile o non consenta di assicurare la **best execution**, la SGR si riserva di procedere all'esecuzione dell'ordine **over the counter**, dunque al di fuori delle sedi di negoziazione (ad esempio, attraverso internalizzatori sistematici, market makers, OTF, o altri fornitori di liquidità).

La SGR non ricomprende in alcun caso la fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte dell'intermediario negoziatore tra i fattori di **"best execution"**.

Si precisa inoltre che la Società non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto

di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione².

Tenuto conto dei Fattori sopra riportati, Investitori SGR ha definito una strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini che individua, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, gli intermediari negoziatori e le sedi esecuzione che consentono di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli gestiti.

In riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SGR richiede il consenso preliminare dei Clienti sulla strategia di esecuzione degli ordini e, nell'ambito della stessa, è richiesto "il consenso esplicito prima" di procedere all'esecuzione "fuori sede". Il consenso può essere espresso in via generale o in relazione a singole operazioni.

3.1 Strategia di trasmissione degli ordini

Nella trasmissione degli ordini a intermediari negoziatori abilitati – preselezionati ed autorizzati sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 5 – Investitori SGR attribuisce particolare importanza alla significatività dei prezzi e dei volumi scambiati nelle diverse sedi di negoziazione (ovvero nei Mercati Regolamentati, nei Sistemi Multilaterali di Negoziazione, nei Sistemi Organizzati di Negoziazione).

La strategia di trasmissione adottata prevede l'attribuzione di un ordine di priorità ai fattori di "best execution" elencati al precedente paragrafo 2, differenziato in base al tipo di ordine impartito (i.e. ordine "al meglio", con "prezzo limite", "curando", effettuati ad "apertura"/"chiusura", etc).

Il tipo di ordine impartito dipende a sua volta dalle caratteristiche del titolo e dal grado di liquidità dello stesso, nonché dalle dimensioni dell'ordine e/o dalle particolari condizioni di mercato.

Nel caso di investimenti in SICAV od altri OICR non quotati, gli ordini di sottoscrizione/switch/rimborso impartiti sono eseguiti in base al valore unitario della quota di riferimento. Gli stessi saranno trasmessi alle società di gestione dell'OICR e/o alternativamente ai soggetti autorizzati al collocamento.

In ogni caso Investitori SGR agisce nel rispetto della tutela e dell'integrità del mercato, tenendo conto dei volumi scambiati dalle sedi di negoziazione e della loro liquidità.

3.2 Strategia di esecuzione degli ordini

Per l'operatività su strumenti finanziari di debito non trattati in un Mercato Regolamentato, oppure per i quali i mercati di quotazione non soddisfano i requisiti di liquidità necessari alla formazione di un prezzo significativo la SGR, ove ciò corrisponda al miglior interesse dei portafogli gestiti, può procedere all'esecuzione diretta degli ordini.

In tali ipotesi, la strategia di esecuzione degli ordini adottata in via principale rappresentata dalla modalità "request for quote" (RFQ) su MTF. Nel dare esecuzione agli ordini vengono infatti richieste, accedendo al MTF, offerte competitive ad una pluralità di controparti, concludendo poi l'operazione con quella che garantisce le migliori condizioni in termini di "prezzo", e, a parità di prezzo, in termini di liquidità e rapidità/probabilità di esecuzione (resta inteso che anche nel caso di esecuzione degli ordini

² Cfr. Regolamento Intermediari n. 20307 – art. 47, comma 5.

l'importanza attribuita ai Fattori può essere influenzata da circostanze particolari, connesse ad esempio, alle condizioni del mercato o alle caratteristiche dell'ordine, dello strumento finanziario negoziato e/o delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine è indirizzato).

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili, Investitori cerca ove possibile di seguire la medesima strategia prevista per i titoli "liquidi". Tuttavia, in caso di assenza di una pluralità di intermediari disposti a negoziare, la SGR – qualora ritenga, sulla base delle valutazioni svolte, che l'investimento nel titolo è nel miglior interesse del patrimonio gestito (tenuto conto di eventuali strumenti finanziari alternativi concretamente disponibili a sostanziale parità di condizioni di investimento) – può:

- a) rivolgersi all'unica controparte autorizzata eventualmente disponibile sull'MTF per la negoziazione del titolo scelto, dando quindi priorità alla probabilità di esecuzione, ovvero, in mancanza di controparti sul MTF,
- b) eseguire l'operazione *over the counter*.

A partire dalla seconda metà del 2025 la SGR ha riavviato l'attività in strumenti finanziari derivati su Mercati Regolamentati (i.e. Exchange-Traded Derivative, di seguito anche "derivati ETD") per conto dei propri Fondi con una controparte negoziatrice autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Tale scelta è stata motivata dall'esigenza di ottenere un efficientamento operativo e un risparmio dei costi connessi alla implementazione di un sistema *ad hoc* per l'assolvimento degli obblighi di *reporting* ai sensi della normativa EMIR³.

Il rischio di concentrazione derivante dall'utilizzo di un'unica controparte per l'operatività in derivati risulta mitigato dal fatto che tale attività è circoscritta ai soli derivati ETD, per i quali la normativa obbliga le controparti allo scambio reciproco di garanzie giornaliere (c.d. margini) secondo le regole del mercato regolamentato, tutelando le controparti dalle esposizioni relative al valore di mercato dei derivati e dal rischio di *default* della controparte.

4. Istruzioni specifiche impartite dai Clienti

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

La SGR, a sua volta, comunica al Cliente che le istruzioni impartite direttamente dallo stesso possono impedire, relativamente agli elementi oggetto delle istruzioni, l'adozione delle misure previste dalla Policy di Best execution per ottenere il miglior risultato possibile. Le istruzioni specifiche impartite dai Clienti vengono eseguite dalla SGR:

- i) disapplicando, se necessario, le misure predisposte al fine di ottenere il miglior risultato possibile

³ La SGR non è dotata di un sistema che permette di adempiere in autonomia agli obblighi segnaletici richiesti dalla normativa EMIR. Pertanto, la SGR si avvale dei servizi di reporting in delega che la controparte offre alla SGR, senza caricare quest'ultima di costi aggiuntivi per lo specifico servizio.

(ad esempio, qualora il Cliente indichi una specifica sede di esecuzione);

- ii) qualora l'ordine presenti istruzioni specifiche parziali, secondo le istruzioni specifiche ricevute dal Cliente e, per la parte non oggetto di disposizioni specifiche, nel rispetto del presente documento.

La Società si riserva la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un ordine nel caso in cui siano manifesti aspetti tecnici e/o operativi che ne impediscano la corretta esecuzione. Qualora l'istruzione specifica del Cliente non possa essere eseguita (ad esempio, nel caso di richieste di esecuzione di un ordine su una sede non facilmente accessibile dalla SGR o dal broker), la SGR fornirà adeguata motivazione al Cliente.

La SGR si astiene dall'incoraggiare il Cliente a dare istruzioni al fine di eseguire un ordine in un determinato modo, quando dovrebbe ragionevolmente sapere che tali istruzioni possono impedire il conseguimento del migliore risultato possibile.

5. Processo di selezione delle controparti

La SGR trasmette e/o esegue gli ordini utilizzando solo controparti autorizzate.

La gerarchia di Fattori e dei criteri sopra rappresentata concorre alla scelta e alla selezione delle controparti e delle sedi di esecuzione utilizzate da Investitori SGR ai fini dell'esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli gestiti.

Fermo restando quanto previsto nei successivi paragrafi per la selezione delle controparti, la SGR, in taluni casi o per particolari tipologie di transazioni, può ritenere opportuno concentrare la trasmissione/esecuzione degli ordini impartiti verso un'unica controparte. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, tale circostanza potrebbe verificarsi nell'ipotesi dei riallineamenti di portafoglio effettuati sulle gestioni patrimoniali, per i quali, data l'esiguità dei volumi negoziati, Investitori indirizza la trasmissione/esecuzione degli ordini verso un unico di intermediario negoziatore/sede di esecuzione. Tale strategia viene adottata in un'ottica di efficientamento del processo di trasmissione ed esecuzione degli ordini e di contenimento dei relativi costi, fermo restando la qualità del servizio offerto e il rispetto della normativa vigente.

In casi specifici, al fine di ottenere il miglior risultato possibile o per soddisfare una richiesta di un Cliente con oggetto particolari tipi di strumenti finanziari o particolari mercati, la SGR può eccezionalmente ricorrere a controparti non contenute nella propria strategia iniziale. Tali casi costituiscono un'eccezione in deroga alla normale operatività e, in quanto tali, sono ammessi nel rispetto di quanto definito in argomento dalla apposita normativa interna.

Nel dar corso all'esecuzione degli ordini Investitori SGR si avvale di controparti (intermediari negoziatori e/o sedi di esecuzione) di elevato standing, che rispettano criteri di affidabilità e solidità finanziaria e che siano in grado di assicurare la regolare e tempestiva esecuzione degli ordini inoltrati.

Ciò consente alla SGR di minimizzare i rischi connessi all'esecuzione di ordini "fuori sede", in particolare con riferimento al "rischio di controparte", ovvero al rischio relativo all'eventuale incapacità della controparte selezionata di adempiere alle obbligazioni assunte con conseguenti potenziali perdite

ascrivibili alle oscillazioni intercorse nel frattempo in termini di prezzo/tasso/cambio.

Gli intermediari selezionati da Investitori ai fini della trasmissione degli ordini devono avere una strategia di esecuzione compatibile con quella adottata dalla SGR. In particolare, la SGR seleziona intermediari negoziatori che hanno una strategia di esecuzione coerente con l'ordine di importanza dei Fattori definiti all'interno del presente documento. Inoltre, al fine di accertare che le controparti siano in grado di assicurare il migliore risultato possibile, la Società valuta che le stesse:

- i) siano soggette alla disciplina sulla Best Execution prevista dalla normativa vigente o a disciplina analoga;
- ii) acconsentano a classificare la SGR come "cliente professionale".

Tra gli elementi fondamentali oggetto di valutazione e analisi nell'ambito del processo di selezione si considerano, in particolar modo i seguenti fattori:

- la possibilità da parte della controparte di accedere direttamente, indirettamente, e a condizioni complessivamente concorrenziali, a tutti i mercati sui quali la SGR opera con riferimento alla tipologia di strumento negoziato;
- il grado di esperienza, conoscenza, competenza della controparte, nonché la sua capacità di analisi di mercati e strumenti finanziari in coerenza con le esigenze della Società (i.e. tipologia di OICR e portafogli gestiti e conseguentemente tipologia di operatività effettuata);
- le sedi di esecuzione effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli ordini (piattaforme, accessi ai mercati, controparti utilizzate, soluzioni di back-up);
- la qualità, la certezza e la rapidità nella contabilizzazione e nel regolamento delle operazioni;
- la capacità della controparte di soddisfare specifiche esigenze operative della SGR quali, ad esempio, la necessità di effettuare negoziazioni di ordini per controvalori di ammontare contenuto nell'ambito della prestazione di servizi di gestione individuale di portafogli per conto di clientela privata e di gestione collettiva del risparmio;
- l'efficienza nell'esecuzione delle operazioni sul mercato, valutata in particolare in termini di qualità degli eseguiti, relativamente al prezzo medio ponderato della giornata e costo dell'intermediazione (percentuale commissionale).

Le commissioni di negoziazione applicate agli ordini trasmessi ai *broker* selezionati, sono le medesime per tutte le controparti approvate, mentre si differenziano per area geografica di riferimento (i.e. mercato domestico, europeo, resto del mondo).

Al fine di garantire in modo sistematico l'ottenimento del miglior risultato possibile per i portafogli gestiti, la SGR valuta nel continuo l'adeguatezza delle controparti / sedi di esecuzione selezionate, in modo da identificare eventuali soluzioni alternative che consentano di ottenere condizioni di esecuzione migliori.

L'elenco aggiornato dei principali broker/ controparti negoziatrici/sedi di esecuzione utilizzate dalla SGR è messo a disposizione della Clientela sul sito internet della SGR.

6. Informativa a clienti ed investitori

La SGR fornisce, in modo comprensibile, informazioni appropriate ai clienti/investitori sulla strategia di trasmissione ed esecuzione adottata, al fine di consentire ai clienti/investitori l'adozione di una decisione informata in merito al ricorso al servizio di gestione di portafogli e al servizio di gestione collettiva. In particolare, con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SGR adempie ai propri obblighi informativi inserendo l'informativa relativa alla strategia di trasmissione ed esecuzione adottata all'interno del contratto di gestione di portafogli, mentre con riferimento al servizio di gestione collettiva inserendo tale informativa nella parte I del prospetto informativo dei fondi.

Le modifiche rilevanti apportate alla Policy di Best Execution sono riflesse nella sintesi pubblicata sul sito internet della SGR e comunicate alla clientela secondo le modalità disciplinate dal contratto.

La SGR riepiloga e pubblica, inoltre, sul proprio sito *internet* i primi cinque intermediari per volume di contrattazioni a cui ha trasmesso le decisioni di negoziazione e le sedi di esecuzione presso le quali ha collocato gli ordini dei portafogli gestiti ai fini della loro esecuzione nel corso dell'anno precedente, suddivise per ciascuna classe di strumento finanziario, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta⁴.

A seguito della modifica della Direttiva MIFID II che ha disposto l'abrogazione di tale report - anticipata in tal senso dagli orientamenti dell'ESMA - la SGR ha valutato di soprassedere alla pubblicazione di tale report, introducendo un regime transitorio che preveda la decadenza automatica di tale adempimento alla data del recepimento delle nuove disposizioni nell'ordinamento nazionale.

7. Monitoraggio della Policy

La Società verifica periodicamente la qualità dell'esecuzione ottenuta dalle controparti selezionate. A fronte di tali verifiche, la stessa provvede, se del caso, alla modifica della Policy. Il monitoraggio sul rispetto della *best execution* è svolto avvalendosi, ove ritenuto necessario, di specifiche società esterne specializzate.

8. Revisione della Policy

La SGR riesamina la propria strategia di trasmissione degli ordini almeno annualmente e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti o per gli OICR gestiti.

In particolare, la SGR verifica che la strategia adottata consenta di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile nella trasmissione degli ordini valutando se e in che misura sia necessario:

- includere intermediari negoziatori/controparti/sedi di esecuzione differenti o ulteriori rispetto a quelli già identificati nella strategia di trasmissione;
- assegnare un'importanza relativa differente ai fattori di cui alla Policy di Best execution;

⁴ Informativa pubblicata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 576/2017, in relazione al servizio di gestione di portafogli.

- modificare qualunque altro aspetto concernente la strategia di trasmissione e esecuzione anche sulla base di decisioni di carattere strategico/gestionale assunte dalla SGR.